

Sentenza n. 872/24

Registro generale Appello Lavoro n. 625/2024



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

La Corte d' Appello di Milano, sezione lavoro, composta da:

Dott. Roberto VIGNATI

Presidente

Dott. Giovanni CASELLA

Consigliere rel.

Dott.ssa Laura BERTOLI

Consigliera

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile in grado d'appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 1506/2024, est. Dott.ssa Martini, discussa all'udienza collegiale dell' 8 ottobre 2024 e promossa

DA

BORDONI Marco, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Massimo Leonardi e Celeste Collovati, ed elettivamente domiciliato presso il loro studio sito in Milano, Viale Bianca Maria n. 4

APPELLANTE

CONTRO

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Milano presso lo studio dell'Avv. Cristiana Vivian, in via Savarè n. 1 (Ufficio Legale Distrettuale dell'INPS)

APPELLATO

I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le

CONCLUSIONI

PER L'APPELLANTE:

*"- ordinare all'INPS, in persona del Legale rappresentante pro tempore, di provvedere alla immediata cancellazione della posizione contributiva del Sig. Marco Bordini dalla Gestione Commerciali, non sussistendo i requisiti di legge per la sua permanenza. Per l'effetto, dichiarare tenuta e condannare la resistente INPS, in persona del legale rappresentante pro tempore, alla restituzione dei contributi versati dal Sig. Marco Bordini alla Cassa di previdenza Gestione Commerciali, in quanto indebitamente versati, a decorrere dall'anno 2012 e fino all'anno in corso, maggiorati degli interessi come per legge.
- nella denegata ipotesi in cui non venisse condannata l'INPS alla restituzione dei Contributi versati dal Sig. Bordini, ordinare in ogni caso l'INPS, in persona del Legale rappresentante pro tempore, di provvedere alla immediata cancellazione della posizione contributiva del Sig. Marco Bordini dalla Gestione Commerciali.
- in ogni caso condannare l'INPS al pagamento delle spese e competenze di lite del presente giudizio, nonché a quelle del primo grado di giudizio"*

PER L'APPELLATO:

"-rigettare l'appello proposto da Bordini Marco e per l'effetto -disattesa e respinta ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e difesa che tutte si impugnano, -rigettare l'opposizione e tutte le domande con essa spiegate.

*-In ogni caso, dichiarare inammissibile il ricorso quanto alla domanda di cancellazione ...
Con vittoria di spese, onorari e competenze di giudizio".*

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 1506/2024 il Tribunale di Milano, Sezione Lavoro (dott.ssa Martini), ha rigettato il ricorso con cui il sig. Bordoni Marco ha chiesto la condanna dell'INPS alla immediata cancellazione della sua posizione contributiva dalla Gestione Commercianti, nonché la conseguente condanna dell'Istituto alla restituzione dei contributi dallo stesso versati alla Cassa di previdenza Gestione Commercianti, in quanto indebitamente versati, a decorrere dall'anno 2012 e fino all'anno in corso.

A sostegno del proprio ricorso, il Sig. Bordoni, premesso di essere socio unico ed amministratore unico della società IDRA s.r.l. ha esposto:

-di risultare iscritto alla Gestione Commercianti a decorrere dall'01.01.2004 (come da estratto contributivo prodotto in atti dal quale si evince il versamento di contributi per l'importo complessivo di Euro 176.448,65), in quanto socio lavoratore presso IDRA srl, percependo un compenso equiparato a quello di un rapporto "co.co.pro";

-che a decorrere dal 14.11.2012 era divenuto socio unico e con delibera assembleare del 12.11.2012 lo stesso era stato nominato Amministratore Unico della Società, con scadenza del mandato fino a revoca, con il conferimento dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione;

-che per la carica ricoperta quale Amministratore Unico, per il periodo di imposta 2022 appena trascorso, l'assemblea dei Soci della IDRA deliberava un emolumento a favore del ricorrente per un importo pari ad Euro 80.000,00 al lordo degli oneri previdenziali;

- che a decorrere dalla nomina ad Amministratore unico di tale società, si era iscritto anche alla "Gestione separata INPS", versando i relativi contributi;

- che attualmente la carica di Amministratore unico della IDRA e, in particolare, le mansioni che egli svolge all'interno dell'azienda hanno connotazione meramente gestoria, non contribuendo mediante alcun apporto lavorativo all'attività commerciale esercitata dall'azienda, limitandosi il sig. Bordoni allo svolgimento di attività di rappresentanza della società. La IDRA, società specializzata nell'importazione e distribuzione di importanti *brand* mondiali di cosmetici, sarebbe, infatti, dotata di un'organizzazione di impresa in grado di realizzare autonomamente lo scopo sociale. Sarebbe, infatti, dotata di un'importante forza lavoro, costituita da 9 dipendenti a tempo indeterminato;

-che, nonostante ricoprisse la carica di Amministratore unico della IDRA già a decorrere dallo scorso 12.11.2012, in considerazione del fatto che stava assolvendo ad una doppia contribuzione, l'una nella Gestione Commercianti e l'altra nella Gestione separata, in data 1.3.2022 procedeva ad inoltrare richiesta ad INPS di cancellazione dalla Cassa Gestione Commercianti;

-che, essendo stata la richiesta di cancellazione respinta dall'INPS in data 7/3/2022, lo stesso aveva proposto ricorso amministrativo, specificando che l'azienda da lui amministrata e rappresentata era completamente autonoma nella

gestione del ciclo produttivo e non necessitava dell'opera dell'Amministratore Unico, figura cui era demandata unicamente la gestione direttiva dell'operato dei dipendenti nonché quella tipica di rappresentanza della Società. L'Istituto non aveva deciso il ricorso nei termini di legge.

L'INPS, ritualmente costituitosi, ha ribadito la sussistenza in capo al contribuente dei requisiti per il mantenimento dell'iscrizione alla Gestione Commerciali, sottolineando anche il "valore confitorio e/o ricognitivo del debito adempiuto" in quanto dal 2004 ad oggi il ricorrente ha sempre provveduto al versamento della contribuzione come Gestione Commerciali.

Il Tribunale ha preliminarmente ricostruito il quadro normativo di riferimento osservando che l'art. 1, comma 203, della legge n. 662/1996 prevede che l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali, con conseguente obbligo contributivo, sussista in capo ai soggetti che *"partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza"*. La giurisprudenza di legittimità ha, inoltre, chiarito che tali presupposti *"si concretano nel carattere continuativo e non occasionale della partecipazione stessa"*. Richiamata, altresì, la sentenza del Tribunale di Milano n. 1181/2019, il primo giudice ha quindi premesso che, nel caso di specie, occorre *"verificare se l'opponente nel periodo dal dicembre 2012 (da quando, cioè, è socio unico ed amministratore unico di IDRA S.r.l.) ad oggi abbia partecipato personalmente all'attività aziendale ed abbia svolto o meno con carattere di abitualità e prevalenza attività di gestione dell'impresa commerciale esercitata nella forma della S.r.l. di cui lui era pacificamente amministratore e socio unico"*.

Dall'espletata istruttoria testimoniale sarebbe emerso che il sig. Bordoni si occupava *"in seno alla società dei contatti con i clienti e con i fornitori e con gli istituti di credito nonché del reclutamento, della gestione e anche della direzione del personale"*. Le attività svolte dal ricorrente, ad avviso del primo giudice, sarebbero attività e adempimenti comunque funzionali all'attività sociale. In particolare, ha evidenziato che *"è evidente come il Bordoni svolga un'attività anche esecutiva in seno alla IDRA, il teste Carrara ha riferito chiaramente che il Bordoni "gestisce in prima persona clienti direzionali" e che è il Bordoni a fare i colloqui al personale da assumere, ad intrattenere rapporti con le banche ed anche ad autorizzare preventivi di spesa, non solo per importi elevanti, ma anche per poche migliaia di euro (1.000/2.000 euro), come dichiarato dalla teste Bianchi"*.

Così come è emerso che sia sempre il Bordoni a svolgere anche un'attività organizzativa e direttiva nonché nella direzione ed organizzazione del lavoro altrui, il commerciale Carrara lo sente e relaziona a lui tutti i giorni e lo stesso ha dichiarato di operare nel rispetto della politica commerciale definita dal Bordoni chiedendo autorizzazioni a lui se deve derogarvi." Il sig. Bordoni fornirebbe quindi il proprio personale apporto al lavoro aziendale. Oltretutto, lo stesso per un decennio, dal 2012 al 2022, ha dichiarato redditi di partecipazione nella società IDRA ed ha sempre autoliquidato la contribuzione dovuta proprio alla "Gestione commerciali" dalla quale oggi chiede di essere cancellato con restituzione di tutta quanta la

contribuzione spontaneamente versata. Ha da ultimo evidenziato l'abitudine e prevalenza dell'occupazione presso IDRA, non essendo emerso che il sig. Bordoni abbia altre occupazioni o fonti di reddito.

Accertata quindi la sussistenza dei presupposti per la permanenza dell'iscrizione del ricorrente alla gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali, ha rigettato il ricorso condannando lo stesso alla rifusione delle spese processuali liquidate in complessivi € 1.300,00.

Con ricorso depositato in data 10/6/24 il sig. Bordoni ha proposto appello avverso la suddetta sentenza, affidandolo ad un unico articolato motivo:

**VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 203,
DELLA L.662/96**

In particolare, l'appellante ribadisce il suo diritto ad essere cancellato dalla Cassa Gestione Commercianti in quanto lo stesso non avrebbe prestato la propria attività, con carattere di abitudine e prevalenza all'interno di IDRA. Evidenzia che avrebbe dovuto essere provata e dedotta la differenza che intercorre tra le attività che debbono essere incluse, *ex lege*, tra quelle che può compiere un Amministratore, a cui viene corrisposto, come nel caso di specie, un compenso deliberato dall'Assemblea dei soci, con quelle che si ritiene ne possano giustificare l'iscrizione alla Cassa Commercianti. Evidenzia che dal verbale di nomina del Sig. Bordoni in qualità di Amministratore della IDRA, sarebbe emerso che allo stesso erano stati conferiti *"i più ampi poteri per l'Amministrazione ordinaria e straordinaria della Società"*, con elencate a titolo esemplificativo, le operazioni che potrà compiere, tra le quali, parte di quelle riferite dai testi, che il Giudice di prime cure fa proprie, al fine di decretare che il Sig. Bordoni compia *"attività e adempimenti comunque funzionali all'attività sociale"*. Le attività svolte dal sig. Bordoni sarebbero quindi riconducibili al mandato di amministratore. Evidenzia che "non è affatto stato provato che il Sig. Bordoni si occupasse con prevalenza ed abitudine del rapporto con i predetti, al contrario veniva riferito dai testi che il Sig. Bordoni prestasse autorizzazione al pagamento di importi particolari e si occupasse del rapporto di clienti direzionali, fatto più che normale, in quanto ne è l'Amministratore della Società e pertanto deve necessariamente autorizzare i pagamenti in Banca, occupandosi altresì di entrare nel merito anche di aspetti contrattualistici con alcuni clienti e fornitori, in quanto sarà il predetto che dovrà firmare i contratti, che debbono altresì essere negoziati, essendo l'Amministratore unico della Società". Ben undici dipendenti, assunti a tempo indeterminato dalla società, si occuperebbero in via esclusiva della gestione materiale della società. Inoltre, l'attività svolta in seno alla IDRA dal sig. Bordoni sarebbe propria del ruolo di amministratore.

Da ultimo, sostiene l'irrilevanza della circostanza, valorizzata dal primo giudice, che l'odierno appellante per oltre un decennio abbia provveduto al versamento dei contributi alla Gestione Commercianti. Ciò non comporterebbe comunque l'inversione dell'onere della prova e, in ogni caso, ribadisce di aver corrisposto tale

contribuzione in ragione del fatto che precedentemente lavorava in qualità di socio lavoratore all'interno della società, fatto non più avvenuto in seguito.

Con memoria, depositata in data 11/9/24, si è costituito l'INPS, chiedendo la conferma integrale della sentenza impugnata, insistendo, in primo luogo, sul valore confessorio e/o ricognitivo del debito adempiuto (pagamenti parziali) e della domanda di iscrizione. Nel merito, ribadisce che, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, sia il lavoro esecutivo che quello direttivo ed organizzativo di natura intellettuale devono ritenersi rilevanti ai fini dell'obbligo contributivo in parola, posto che con ciascuna di tale attività il socio offre il proprio apporto lavorativo personale all'attività di impresa, ingerendosi direttamente e in modo rilevante nel ciclo produttivo della stessa.

All'udienza di discussione la causa è stata decisa come da dispositivo in calce.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'appello è infondato.

Per giurisprudenza consolidata, qualora il socio amministratore di una società a responsabilità limitata partecipi al lavoro aziendale con carattere di abitudine e prevalenza, ha l'obbligo di iscrizione alla gestione commercianti, mentre, qualora si limiti ad esercitare l'attività di amministratore, deve essere iscritto alla sola gestione separata, operando le due attività su piani giuridici differenti, in quanto la prima è *diretta alla concreta realizzazione dello scopo sociale, attraverso il concorso dell'opera prestata dai soci e dagli altri lavoratori*, e la seconda alla esecuzione del contratto di società sulla base di una relazione di immedesimazione organica volta, a seconda della concreta delega, alla partecipazione alle *attività di gestione, di impulso e di rappresentanza* (Cass. nn. 10426, 18281 del 2018; n. 23782 del 2019; Cass., 13/02/2020, n.3637).

Deve quindi ritenersi presupposto imprescindibile per l'iscrizione alla gestione commercianti - in conformità a quanto previsto dalla L. n. 662 del 1996 n. 662, art. 1 comma 203 - lo svolgimento da parte del socio di un'attività commerciale (v. Cass. n. 3835 del 2016; Cass. n. 5210 del 2017) per cui non è sufficiente la qualità di amministratore a far sorgere l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali, essendo necessaria anche la partecipazione personale al lavoro aziendale, con carattere di abitudine e prevalenza.

In particolare (v., fra le tante, Cass. n. 4440 del 2017) tale carattere va inteso con riferimento all'attività lavorativa espletata dal soggetto stesso in seno all'impresa, al netto dell'attività eventualmente esercitata in quanto amministratore, *indipendentemente dal fatto che il suo apporto sia prevalente rispetto agli altri fattori produttivi (naturali, materiali e personali)*.

Come già osservato dalla Suprema Corte (Cass. n. 5360 del 2012) deve, altresì, precisarsi che, stante l'ampiezza della dizione usata dal legislatore, per

partecipazione personale al lavoro aziendale deve intendersi non soltanto l'espletamento di un'attività esecutiva o materiale, ma anche di *un'attività organizzativa e direttiva, di natura intellettuale*, posto che anche con tale attività il socio offre il proprio personale apporto all'attività di impresa, ingerendosi direttamente ed in modo rilevante nel ciclo produttivo della stessa.

La partecipazione personale al lavoro aziendale in modo abituale e prevalente (anche attraverso un'attività di coordinamento e direttiva) è cosa diversa e non può essere scambiata con l'espletamento dell'attività di amministratore per la quale il socio è iscritto alla gestione separata; ed occorre distinguere perciò tra prestazione di lavoro ed attività di amministratore.

L'attività di amministratore si basa su una relazione di immedesimazione organica o al limite di mandato ex art. 2260 c.c. e comporta, a seconda della concreta delega, la partecipazione ad un'attività di gestione, l'espletamento di una attività di impulso e di rappresentanza che è rivolta ad eseguire il contratto di società assicurando il funzionamento dell'organismo sociale e sotto certi aspetti la sua stessa esistenza.

L'attività lavorativa è rivolta invece alla concreta realizzazione dello scopo sociale, al suo raggiungimento operativo, attraverso il concorso dell'opera prestata a favore della società dai soci, e dagli altri lavoratori subordinati o autonomi (vedi Cass., 18/11/2021, n.35181).

La verifica della sussistenza di requisiti di legge per tale "coesistenza" è compito del giudice di merito e deve essere effettuata in modo puntuale e rigoroso, essendo indispensabile che l'onere probatorio (il quale, secondo le ordinarie regole, grava sull'ente previdenziale, tenuto a provare i fatti costitutivi dell'obbligo contributivo - cfr. *ex multis* Cass. 20 aprile 2002, n. 5763; Cass. 6 novembre 2009, n. 23600 -) venga compiutamente assolto, potendo assumere rilevanza, ai fini di tale valutazione e, quindi, della prova del personale apporto all'attività di impresa, *con diretta ed abituale ingerenza dell'amministratore nel ciclo produttivo della stessa*, elementi quali la complessità o meno dell'impresa, l'esistenza o meno di dipendenti e/o collaboratori, la loro qualifica e le loro mansioni (Cass., 29/01/2016, n.1780).

Nella specie, le censure proposte dall'appellante alla sentenza impugnata non meritano accoglimento.

Il primo Giudice – ad avviso di questo Collegio – si è attenuto ai principi regolatori della materia ed ha – in coerenza con le risultanze istruttorie – rigettato il ricorso.

All'esito dell'istruttoria, infatti, è emerso come l'appellante, contrariamente a quanto dedotto in ricorso, abbia partecipato personalmente al lavoro aziendale con abitudine e prevalenza.

È infatti emerso che l'appellante si occupasse in seno alla società dei contatti con i clienti e con i fornitori e con gli istituti di credito nonché del reclutamento, della gestione e anche della direzione del personale.

In particolare, la teste Simonato, impiegata amministrativa di IDRA dal 2007 ha dichiarato che *“Io mi relaziono col Bordoni se devo chiedere autorizzazione per*

pagamenti particolari, se ci sono fornitori con importi importanti, intorno ai 30.000 euro, prima di pagare mi rivolgo a lui ... I colloqui di lavoro per le assunzioni sono stati proposti da un soggetto esterno per la pre selezione, poi dopo presumo che ci sia stato il colloquio finale con Bordone per approvare l'assunzione. Con le banche io mi rapporto per quello che è la gestione giornaliera, come bonifici non andati bene, mentre gli accordi per eventuali finanziamenti se ne occupa Bordoni...".

Il teste Carrara, responsabile per l'area commerciale dal 2018 ha riferito *"Il Bordoni lo sento al telefono quasi tutti i giorni, in ufficio, quando passo di regola lo vedo. Io gestisco il rapporto con i clienti esistenti e sviluppo nuovi potenziali clienti e mi occupo anche di gestire circa 5 agenti. A fare i prezzi e le trattative coi clienti sono io tenendo presenti i listini prezzi aziendale.*

Io non ho rapporti né con Banche né con fornitori e non so chi li abbia. Gli agenti sono arrivati tramite segnalazioni esterne e li ho scelti io, perché poi il contatto diretto col mercato l'ho io, mettendo il Bordoni al corrente. Ad esempio, l'ultima assunta sono stato io a fare il primo colloquio e poi il colloquio finale il Bordoni ... Il Bordoni gestisce in prima persona clienti direzionali non so dire quanti, mentre io mi occupo nel quotidiano dei clienti attivi un po' più piccoli e sviluppo clienti nuovi. Io lo sento tendenzialmente a fine giornata lavorativa per il report sulla giornata, riferisco a lui come è andata una trattativa, raramente mi rivolgo a lui per aver autorizzazioni, io opero nel rispetto della politica commerciale definita dal Bordoni e chiedo a lui autorizzazioni solo se devo derogarvi".

Anche la teste Bianchi, che ha il ruolo di supporto al marketing ed al commerciale, ha dichiarato *"Io mi rapporto con lui quando ci sono dei costi particolari da sostenere per i fornitori e per la produzione di materiale ed allora mi dà l'ok, magari quando andiamo oltre i 1.000/2.000 euro, gli mando il preventivo per aver l'approvazione perché sono preventivi che vanno firmati dal titolare".*

Dalle deposizioni testimoniali può trarsi la conclusione che le attività svolte dal Bordoni in seno alla IDRA siano attività e adempimenti comunque funzionali all'attività sociale.

Come giustamente rilevato dal primo Giudice, *"È evidente come il Bordoni svolga un'attività anche esecutiva in seno alla IDRA",* considerato che *"il teste Carrara ha riferito chiaramente che il Bordoni 'gestisce in prima persona clienti direzionali' e che è il Bordoni a fare i colloqui al personale da assumere, ad intrattenere rapporti con le banche ed anche ad autorizzare preventivi di spesa, non solo per importi elevanti, ma anche per poche migliaia di euro (1.000/2.000 euro), come dichiarato dalla teste Bianchi. Così come è emerso che sia sempre il Bordoni a svolgere anche un'attività organizzativa e direttiva nonché nella direzione ed organizzazione del lavoro altrui; il commerciale Carrara lo sente e relaziona a lui tutti i giorni e lo stesso ha dichiarato di operare nel rispetto della politica commerciale definita dal Bordoni chiedendo autorizzazioni a lui se deve derogarvi. Queste sono attività che il Bordoni fornisce con il proprio personale apporto al lavoro dell'azienda. Peraltro, non si può neppure ignorare la circostanza che lo stesso ricorrente per un decennio, dal 2012 al 2022, ha dichiarato redditi di partecipazione nella società*

IDRA ed ha sempre autoliquidato la contribuzione dovuta proprio alla “Gestione commercianti” dalla quale oggi chiede di essere cancellato con restituzione di tutta quanta la contribuzione spontaneamente versata.

Neppure è emerso che il ricorrente abbia altre occupazioni o fonti di reddito, tanto da poter ritenere che l'occupazione presso IDRA sia abituale e prevalente, essendo l'unica attività svolta dallo stesso nel periodo di interesse ed identificandosi la stessa, come visto, in operazioni e funzioni necessarie al perseguimento dell'oggetto sociale con piena responsabilità dell'impresa e con assunzione di tutti i rischi e oneri di gestione, con conseguente obbligo di iscrizione alla gestione commercianti ex L. n. 662/96”.

Tali conclusioni devono essere ribadite e confermate anche in questa sede, atteso che l'istruttoria ha dimostrato che l'appellante ha arrecato un personale apporto all'attività di impresa, *con diretta ed abituale ingerenza nel ciclo produttivo della stessa*, occupandosi in prima persona della gestione dei clienti direzionali (intrattenendo con essi rapporti commerciali) e svolgendo un'attività organizzativa e direttiva, di natura intellettuale, occupandosi – in assenza di figure dirigenziali – di organizzare e dirigere i dipendenti che (escussi come testimoni) hanno riconosciuto di avere come riporto gerarchico l'amministratore unico a cui si devono rivolgere per ottenere autorizzazioni nell'ordinario svolgimento delle loro mansioni. Tutte queste attività operative non possono essere certamente ricomprese in quelle proprie dell'amministratore che attengono a scelte gestionali di ampio respiro, a indirizzi strategici, ad attività di rappresentanza e di impulso.

Le spese del grado sono poste a carico della parte soccombente e liquidate come da dispositivo, in ragione della controversia e delle tabelle dei compensi professionali di cui al DM n. 55 del 10 marzo 2014, come modificato dal decreto 8-3-2018, n. 37.

P.Q.M.

Rigetta l'appello avverso la sentenza n. 1506/2024 del Tribunale di Milano;
condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado liquidate in euro 3.500,00 oltre spese generali ed accessori di legge;
dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-quater del DPR n. 115/2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. 24.12.2012 n. 228.

Milano, 8 ottobre 2024

IL PRESIDENTE
(dott. Roberto Vignati)

IL RELATORE
(dott. Giovanni Casella)